TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI all'**udienza** del 22 novembre 2022 ha pronunciato, dando **lettura** del **dispositivo** e della esposizione delle **ragioni di fatto e di diritto** della decisione, la seguente

Sentenza

nella causa per controversia *di previdenza ed assistenza sociale* promossa da:

[redacted]

rappr. e dif. dall'avv. Manuela Orsini

- Ricorrente -

contro

I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted]

- Convenuto -

OGGETTO: "**PENSIONE DI REVERSIBILITÀ**"

Fatto e diritto

Con atto introduttivo depositato il 18 settembre 2020 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al conseguimento della **pensione** di **reversibilità** (inutilmente richiesta in via amministrativa il 18.10.2019) con riferimento alla prestazione già attribuita alla madre [redacted] (deceduta il 31/07/2003), in qualità di figlio maggiorenne inabile, e, conseguentemente, condannare l'Istituto convenuto alla corresponsione di quanto dovuto, oltre accessori di legge e spese.

Si è costituito l'INPS deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.

La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, a seguito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'**art. 429, co. 1, cpc.** nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando **lettura della sentenza** (**comprensiva** del **dispositivo** e della **esposizione delle ragioni di fatto e di diritto** della decisione).

****

Il ricorso è **fondato** e, conseguentemente, deve essere accolto: è stata comprovata, infatti, la sussistenza dei presupposti del diritto (oggetto di specifica contestazione e configurabili quali "*elementi costitutivi dell'azione*": cfr. CASS. LAV. 10 FEBBRAIO 1998 N° 1367) richiesti dall'**art. 13, co. 1,** R.D.L. 14 aprile **1939 n° 636** (conv. in L. 6 luglio 1939 n° 1272, sì come sostituito dall'art. 2, L. 4 aprile **1952, n. 218** e poi dall'art. 22, L. 21 luglio **1965 n° 903**), e cioè – trattandosi di **figlia ultramaggiorenne** - lo stato di **inabilità al lavoro** al **momento** del **decesso** del "dante causa" e la **vivenza a carico** di questi (pur se la domanda in sede amministrativa sia stata presentata in epoca successiva).

Ed invero, in ordine alla condizione di **inabilità al lavoro** al momento del decesso del genitore, il nominato C.T.U. ha affermato:

"Ai quesiti del Signor Giudice del Lavoro rispondo che :
1) Il sig. [redacted] *è affetto attualmente da una PSICOSI DA INNESTO (DISABILITA' INTELLETTIVA SU BASE VEROSIMILMEN TE CEREBROPATICA CON INNESTO DI PSICOSI SCHIZOFRENICA) CRONICA IN SOGGETTO CON MEDIOCRI CONDIZIONI GENERALI*
.

1) Le infermità riscontrate rendono il soggetto ***INABILE AL LAVORO*** *allo stato e* ***in termini di elevata probabilità*** *ma non di certezza in assoluta carenza di altra documentazione sanitaria ,* ***ritengo che esse fossero già presenti e di entità tale da rendere il soggetto INABILE AL LAVORO in epoca antecedente il decesso della madre avvenuto il 31 luglio 2003".***

Quanto, poi, alla **vivenza a carico** del genitore al **momento** del **decesso** del "dante causa", deve certamente premettersi che, secondo gli univoci arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 13 APRILE **2018 N° 9237** e CASS. LAV. 14 FEBBRAIO **2013 N° 3678**, nonché CASS. LAV. 3 LUGLIO **2007 N° 14996**):

- ✓ il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va nondimeno considerato con **particolare rigore**, essendo **necessario** dimostrare che il genitore provvedeva, **in via continuativa** e in misura quanto meno **prevalente**, al **mantenimento** del figlio inabile, configurandosi quindi una "***rilevante dipendenza economica***";

- ✓ agli effetti del requisito della **prevalenza** del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono **criteri quantitativi certi** che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla DELIBERA dell'ISTITUTO previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per

legge nonché di considerare **a carico** i **figli maggiorenni inabili** che hanno un **reddito non superiore** a quello richiesto dalla legge per il **diritto** alla **pensione** di **invalido civile totale**;

- ✓ **l'onere** della **prova** del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 cod. civ..

Orbene, nella specie parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato il requisito della vivenza a carico della madre - all'**epoca** del **decesso** di quest'ultima - sia a mezzo di prova testimoniale sia attraverso idonea documentazione attestante la situazione reddituale del [redacted] nell'anno 2003, (cfr. CERTIFICAZIONE rilasciata il 4 marzo 2022 dall'UFFICIO TERRITORIALE DI TARANTO della AGENZIA DELLE ENTRATE).

In definitiva, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della pensione di **reversibilità** con riferimento alla prestazione già attribuita alla madre (già titolare di pensione diretta cat. VO n° 50017382 e deceduta il 16 settembre 2017) e l'INPS va condannato al pagamento in suo favore delle somme dovute per tale titolo, con la decorrenza e nella misura di legge, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla domanda.

oooooooooooooooo

Le **spese** sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo (come anche le spese di C.T.U.) seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'**INPS**.

Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del **D.M.** 10 marzo **2014 n° 55** - si è avuto riguardo alla **semplicità** sia dell'**oggetto** (anche con valutazione *ex ante*, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della **attività istruttoria** in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo in acquisizioni documentali): sull'argomento, si vedano CASS. LAV. 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'**art. 4**, **primo comma**, dello stesso **D.M. n° 55/14.**

Inoltre, quanto alla determinazione del **valore** della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando **fino** ad un **massimo** di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati **fino** alla **data** della **presente pronuncia**, **non** potendosi considerare anche le annualità **successive** a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO **2011 N° 2148** e, soprattutto, CASS. SEZ. VI-LAV., 18 SETTEMBRE **2012 N° 15656**).

Occorre peraltro rilevare, quanto alle spese di difesa, che il relativo pagamento deve essere eseguito **a favore dello Stato**, ai sensi dell'art. 133 DPR n° 115/02: la parte ricorrente, infatti, è stata

ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, con conseguente onere di anticipazione a carico dell'Erario, ai sensi dell'art. 131 stessa legge (cfr. Cass. Sez. I, 21 gennaio **2005 n° 1345**), delle competenze di cui il difensore costituito può chiedere la liquidazione, con separato decreto *ex* art. 82 DPR n° 115/02.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della pensione di **reversibilità** con riferimento alla prestazione già attribuita alla madre [redacted], condanna l'INPS al pagamento delle somme dovute per tale titolo, con la decorrenza e nella misura di legge, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla domanda;
2. condanna l'**INPS** al pagamento in favore dello **Stato** delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.900,oo a titolo di compenso professionale *ex* D.M. n° 55/14 (come modif. dal D.M. 147/2022), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone le spese di C.T.U. in via definitiva a carico dell'INPS.

Taranto, **22 novembre 2022**.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI